

COMUNE DI CAROVIGNO

Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS. Struttura socio sanitaria.

OGGETTO: REALIZZAZIONE STRUTTURA SOCIO SANITARIA DI CUI ALL'ART. 34 DEL R.R. 18/01/2007, N. 4 IN APPLICAZIONE DELLA L.R.10/07/2006 N. 19 MEDIANTE CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO/AMPLIAMENTO DI UNA RESIDENZA CON ANNESSO DEPOSITO AGRICOLO ESISTENTI, DA UTILIZZARE, IN PARTE, QUALE RESIDENZA TRANSITORIA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) DI CUI AL D.M. 01.10.2012 DI N. 18 POSTI LETTO GIUSTA DETERMINAZIONE N.140 DEL 27/06/2016 DELLA REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con istanza trasmessa al Comune di Carovigno in data 01/08/2012, acquisita al prot. gen. n° 14803, la Sig.ra Leobilla Antonietta, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa "Pegaso a.r.l.", chiedeva l'avvio del procedimento unico ex art. 8 del DPR 160/2010, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione unica per la "Realizzazione struttura sanitaria di cui all'art. 34 del R.R. 18/01/2007, n. 4 in applicazione della L.R.10/07/2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) mediante cambio di destinazione d'uso/ampliamento di una residenza con annesso deposito agricolo esistenti", previa variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 da realizzare in contrada Parco Grande, sugli immobili riportati in Catasto Terreni al foglio 38 particelle n. 52-158-159-178-348-350-380-381-382-383-384-385 e 248 sub 4-6-7-8 (fabbricati esistenti oggetto di cambio di destinazione d'uso);
- Il SUAP con nota Prot. n.ro 15437 del 14/08/2012 ha convocato la I^a seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.8, del D.P.R. 160/2010, per il giorno 6 settembre 2012_alle ore 10,00 nell'ambito della quale sono pervenuti i pareri di seguito riportati:
 - *Parere della Regione Puglia-Assessorato alle Qualità del Territorio – Servizio Urbanistica, trasmesso in data 3/09/2012 prot. A00079/0008673, acquisito al prot. comunale n. 16258 in data 3/09/2012;*
 - *Parere della Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e ecologia, trasmesso in data 30/08/2012 prot. 63988, acquisita al prot. comunale n. 16137 in data 31/08/2012;*
- Il SUAP con nota Prot. n.ro 18996 del 12 ottobre 2012 ha convocato la II^a seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art.8, del D.P.R. 160/2010, per il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 10,30, nell'ambito della quale sono pervenuti i pareri di seguito riportati:
 - *parere AMMINISTR. PROVINC. BRINDISI – Servizio Ecologia, nota in data 15/10/2012 prot. 75426, con cui si comunica che non risulta pervenuta la documentazione di progetto, per cui non può esprimere il parere di competenza;*
 - *parere AZIENDA U.S.L. BR I – Dipartimento di Prevenzione, nota in data 25/09/2012 prot. 17866 pervenuta il 27/09/2012 prot. 17866, con cui si comunica che, vista ed esaminata la documentazione di progetto al fine della formulazione del parere di competenza, è necessario presentare una relazione tecnica dettagliata da cui si evinca il tipo di struttura socio sanitaria che si intende realizzare, ai sensi della normativa vigente (R.R. 4/2007 e ss.mm.ii);*
 - *parere AZIENDA U.S.L. BR I – Servizio Igiene Pubblica - CAROVIGNO, nota del 3/09/2012 prot. 370/San pervenuta l'11/09/2012 al n. 16675, con cui si esprime parere Favorevole a condizione che nella struttura esistente venga previsto un ambulatorio medico e che il sistema di scarico venga reso compatibile con la nuova previsione;*
- in data 25/10/2012 è pervenuta la nota della Regione Puglia-Assessorato alle Qualità del Territorio – Servizio Urbanistica, prot. AOO 079 del 25/10/2012-0012000, acquisita al prot. comunale n. 20200 in data 25/10/2012, da cui si evince sostanzialmente un parere favorevole alla realizzazione dell'intervento per gli aspetti Urbanistici e paesaggistico, anche in ragione del fatto che la proposta progettuale converge con

- l'interesse pubblico ad un corretto utilizzo del territorio e allo sviluppo e tutela sociale per la collettività;
- in riscontro alla nota prot. AOO_089 del 17.09.2012 prot. 0007395 acquisita al prot. C.le n. 17460, della Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, VIA-VAS, circa l'applicazione della normativa in materia della Valutazione Ambientale Strategica ai procedimenti di variante ex art. 8 DPR 160/2010 (ex art. 5 del DPR 447/1998), l'ufficio SUAP trasmetteva alla stessa struttura Regionale con nota prot. 22815 del 4/12/2012, il Rapporto Preliminare di VAS inerente all'intervento, come integrato dal proponente in allegato alla nota del 3/12/2012 prot. 2210;
 - in data 11/03/2013, giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale, e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012;
 - l'ufficio SUAP in qualità di autorità procedente, ha provveduto ad individuare gli Enti in indirizzo, quali soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territoriali interessati (di seguito indicati complessivamente come SCMA), ai sensi degli articoli 5 e 6 e dell'art.8 comma 2 della L.R.n.44/12;
 - in riscontro alla nota Prot. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, in data 10/05/2013 con istanza prot. 9172, l'ufficio SUAP avanzava alla stessa struttura Regionale richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento in oggetto
 - La Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, avviava la procedura di verifica, consultando gli Enti competenti e pubblicando la documentazione progettuale sul sito <http://ambiente.regione.puglia.it>, e che pertanto sono già stati acquisiti i seguenti pareri:
 - *Regione Puglia – Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la mobilità – Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti: “con riferimento al procedimento in oggetto, a seguito dell'analisi e delle verifiche della documentazione presente sul sito internet <http://ambiente.regione.puglia.it>, si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”;*
 - *Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici: “questa soprintendenza, esaminata la documentazione consultabile per via telematica, comunica che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo di propria specifica competenza. Come rilevato dagli elaborati allegati, l'intervento ricade in zona agricola del PdF del Comune di Carovigno ed in ambito “B” del PUTT della Regione Puglia. Si invita inoltre, il Comune di Carovigno a voler accertare l'esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.lgs 42/2004) in modo da consentire l'esercizio delle competenze assegnate a questa Soprintendenza”;*
 - *Soprintendenza per i Beni Archeologici: “...omissis.....accertato che la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/p, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati dell'archivio disponibili presso questa Soprintendenza. Considerato che in base alle conoscenze al momento disponibili, messe in relazione con l'estensione limitata, la localizzazione dell'area oggetto del piano in esame e la tipologia delle opere in progetto, non si evidenzia un possibile impatto significativo sul patrimonio archeologico. Si ritiene, per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS”.*
 - con nota prot. n. 11150 del 26/04/2106, l'autorità Competente VAS – Ufficio AMBIENTE, ai fini della consultazione di cui al Regolamento Regionale n. 18/2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale comunale della documentazione ricevuta, ai soggetti aventi competenza ambientale, di seguito (SCMA) individuati ai sensi dell'art 8 della stessa L.R. 44/2012;
 - con stessa nota si convocavano i SCMA, alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in data 12 maggio 2016, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito alla verifica di

assoggettabilità a VAS, della proposta di intervento presentata dalla Società Cooperativa Pegaso A.r.l. ora EFFEIA Immobiliare srl;

- Come desumibile dal verbale della Conferenza di Servizi del 12/05/2016 trasmessa ai SCMA competenti con nota prot. 21124 del 02/08/2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Comunale, i lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi e che lo stesso verbale costituisce, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, proposta di variante al Programma di Fabbricazione vigente, sulla quale dovrà pronunciarsi il Consiglio Comunale, previa conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012.
- Con nota prot. n. 18746 del 08/07/2016 il proponente faceva presente di aver ottenuto il Permesso di costruire n. 66 del 24/05/2016 riguardante l'ampliamento al piano terra dell'abitazione e dei depositi esistenti, limitatamente a quanto previsto dalla L.R. n. 14/2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale", per una superficie residenziale aggiunta di mq.74,56 oltre a mq. 27,11 per verande (fabbricato esistente A) e una superficie deposito di mq 5,85 oltre mq. 10,44 per vani tecnici (fabbricato esistente B), corrispondenti ad una volumetria residenziale in ampliamento pari a mc.219,94 e ad una volumetria per deposito di mc. 17,26. Tali opere sono state già concluse come da comunicazione di fine lavori in data 27/06/2016 prot. n. 17244; detto ampliamento sugli immobili esistenti si inserisce nell'istanza di variante puntuale ex art. 8 del DPR 160/2010 ai soli fini dell'ottenimento del cambio della destinazione per l'utilizzo con le finalità di residenza socio sanitarie delle superficie e volumi realizzati, comprendendo la chiusura (con ulteriore aumento di volume) delle verande e pertanto per un volume complessivamente aggiunto pari a $(A - 219,94 + 79,97) + (B - 17,26 + 30,79)$, a mc.347,96.
- Con la stessa nota il proponente inoltre comunicava:
 - *di aver ottenuto l'aggiudicazione della concessione del servizio di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) transitoria di n. 20 posti letto da parte del Servizio Sanitario Nazionale – Regione Puglia – Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi con Deliberazione n. 546 del 30/03/2016;*
 - *di aver ottenuto con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 27/06/2016 l'autorizzazione provvisoria in capo all'Asl BR, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 8/2004, per l'esercizio di una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) con n. 18 posti letto sita in Carovigno (BR) – S.S. n. 16 Ostuni-Carovigno;*
 - *che con C.I.L. dell'11/04/2016 prot. n. 9581 comunicava l'inizio dei lavori di realizzazione di una recinzione non scavalcabile con protezione ai fini anti-intrusivi e con scopo anti-allontanamento in ottemperanza a quanto prescritto dall'ASL in sede di sopralluogo effettuato in data 14/03/2016.*
- Con la medesima nota il proponente chiedeva al SUAP di prendere atto ai fini della conclusione del presente procedimento:
 - *che una parte dell'intera struttura socio-sanitaria da realizzarsi ex art. 8 del del D.P.R. n. 160/2010 sarà adibita a Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) per n. 18 posti letto R.E.M.S.;*
 - *Che l'istanza di variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 e contestuale Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 8 della L.R. 44/2012, fosse volturata a nome della società "EFFEIA Immobiliare srl" con sede in Carovigno alla Via Santa Sabina civ. 178 con Amministratore Unico De Biasi Francesco.*
- La Commissione locale nella seduta del 25/07/2016, preso atto della documentazione integrativa presentata nel mese di luglio 2016, ha richiesto la documentazione di seguito riportata:
 - l'adeguamento di tutti gli elaborati grafici rispetto allo stato di fatto esistente;
 - adeguamento degli elaborati grafici e della relazione paesaggistica e tecnica tenendo conto del PPTR approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015;
 - fotorender relativo all'intera opera realizzata e da realizzare.
- A seguito della presentazione della documentazione integrativa, prodotta dal proponente con nota prot.

n. 20550 del 29/07/2016, la Commissione locale del Paesaggio, integrata con un esperto in materia di VAS, ai sensi del RR. Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2012, nella seduta del 01/08/2016, tenuto conto dei pareri espressi dagli Enti competenti di cui al punto successivo, e del verbale istruttorio del RUP ha ritenuto che il progetto non debba essere assoggettato a VAS alle seguenti prescrizioni:

- *l'ufficio competente dovrà verificare la rispondenza degli elaborati in atti alla commissione rispetto a quelli di cui al Permesso a Costruire n. 66 del 24/05/2016 prot. n. 4686 e all'Autorizzazione paesaggistica n. 62 del 18/05/2016,*
- *rimanda all'Ufficio tecnico in ordine ai manufatti visibili sul fotorender presentato dal proponente con nota in atti al prot. n. 20878 del 01/08/2016, e non riportati in alcuna altra planimetria di progetto,*
- *relativamente alla realizzazione della recinzione anti-intrusione esistente, viste le note prot. n. 9581 dell'11/04/2016 e n. 14229 del 26/05/2016, fatta salva la verifica del possesso del titolo autorizzativo da parte dell'Ufficio competente, la commissione ritiene che il newjersey debba essere mascherato con siepi o rivestimenti tipici del paesaggio agrario (pietra locale) al fine di limitare l'impatto visivo.*

Precisato che ai fini della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale si ritengono non significative le modifiche di seguito riportate:

- la destinazione di una parte della struttura socio-sanitaria a "Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive" (REMS) non può considerarsi una modifica sostanziale dell'istanza di variante puntuale, atteso il regime residenziale previsto per entrambe le attività; a riguardo si precisa che l'istanza di variante urbanistica presentata con nota prot. gen. n° 14803 del 01/08/2012, faceva riferimento, tra l'altro, alla realizzazione di una struttura a carattere residenziale per l'assistenza dei malati psichiatrici e che l'Autorizzazione all'esercizio di una Residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS), emessa dal Servizio accreditamenti della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 27/06/2016, è stata rilasciata ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 08/2004 la quale si riferisce a "strutture riabilitative psichiatriche residenziali", di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) numero 1.1 tra cui sono ricomprese le strutture riabilitative psichiatriche residenziali quali quella oggetto di variante urbanistica e ciò anche in presenza dell'adeguamento agli ulteriori requisiti previsti dal Decreto M. 01/10/2012 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia" pubblicato sulla GU Serie Generale n.270 del 19-11-2012;
- l'ampliamento di cui al Permesso di costruire n. 66 del 24/05/2016, riguardante il piano terra dell'abitazione e dei depositi esistenti, limitatamente a quanto previsto dalla L.R. n. 14/2009 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale", non può considerarsi una modifica sostanziale nell'ambito del procedimento di approvazione della variante urbanistica, in quanto, per gli immobili esistenti oggetto di tale ampliamento si prevede principalmente il mero cambio della destinazione d'uso con le finalità di residenza socio sanitarie delle superficie e volumi realizzati; per tali opere l'approvazione della variante urbanistica comporterà un aumento irrilevante delle volumetrie, pari a mc 347,96, che deriva dalla chiusura, mediante infissi, delle verande realizzate con il medesimo Permesso di costruire n. 66/2016.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 03.07.2014 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.C. n° 207 del 14/10/2014, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente.

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta "preferibilmente prima dell'adozione" del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma.

Dato atto:

- che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente; lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile;
- che l'ufficio SUAP è tenuto a procedere alla "verifica di assoggettabilità a VAS" in relazione all'istanza, presentata dalla società Pegaso, con nota prot. n° 14803 del 01/08/2012, successivamente volturata alla società EFFEA Immobiliare srl, con nota prot. n. 18746 del 08/07/2016, finalizzata all'ottenimento della variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010 per la "Realizzazione di una struttura sanitaria e REMS di cui all'art. 34 del R.R. 18/01/2007, n. 4 in applicazione della L.R.10/07/2006, n. 19 mediante cambio di destinazione d'uso/ampliamento di una residenza con annesso deposito agricolo esistenti", da realizzare in contrada Parco Grande, sugli immobili riportati in Catasto Terreni al foglio 38 particelle n. 52-158-159-178-348-350-380-381-382-383-384-385 e 248 sub 4-6-7-8, in relazione alla documentazione presentata.

Dato atto, altresì, che nell'ambito della Conferenza di Servizi all'uopo convocata, e tenuta nelle sedute del 12/05/2016, sono stati acquisiti gli ulteriori pareri dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) e che in relazione alle determinazioni ivi assunte si concludevano i lavori della Conferenza dei servizi, stabilendo di trasmettere gli atti alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del R.C. approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Dato atto che dal Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora innanzi RAP) si rileva che gli impatti attesi dalla realizzazione dell'intervento risultano nulli sulla gran parte delle componenti indagate mentre in alcuni casi negativi ma reversibili o non rilevanti.

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) del 01/08/2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visto L'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"
- b) ...omissis

Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l’autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull’ambiente omissis”*.

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 01/08/2016 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in pari data;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 31/05/2016 con cui è stata conferita al sottoscritto funzionario la Responsabilità dell’AREA 4 come strutturata con deliberazione della G.C. n. 126/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

DETERMINA

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di escludere l’intervento relativo alla *“Realizzazione struttura socio sanitaria e REMS di cui all’art. 34 del R.R. 18/01/2007, n. 4 in applicazione della L.R.10/07/2006 n. 19 mediante cambio di destinazione d’uso/ ampliamento di una residenza con annesso deposito agricolo esistenti”* in contrada Parco Grande, sugli immobili riportati in Catasto Terreni al foglio 38 particelle n. 52-158-159-178-348-350-380-381-382-383-384-385 e 248 sub 4-6-7-8 **come proposto** dalla società Pegaso, con nota prot. n° 14803 del 01/08/2012, successivamente volturata alla società EFFEA Immobiliare srl, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato che non comporta impatti ambientali significativi sull’ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. in relazione alla realizzazione della recinzione non scavalcabile con protezione ai fini anti-intrusivi e con scopo anti-allontanamento in ottemperanza a quanto prescritto dall’ASL, in sede di sopralluogo effettuato in data 14/03/2016, il proponente dovrà presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR vigente, attenendosi alle prescrizioni della commissione locale per il paesaggio come riportate nel verbale del 01/08/2016;
 2. vengano collocate sui margini ampie fasce alberate (aree rifugio, siepi, boschi lineari, ecc.) che interpretino lo spazio del ristretto in termini agro ambientali.
 3. le recinzioni del lotto agricolo, ove mancanti, siano rigorosamente realizzate in pietra a secco secondo le tecniche tradizionali senza utilizzo di leganti;
 4. le pavimentazioni delle aree di soggiorno all’aperto devono essere realizzate preferibilmente con materiale drenante tipo: ghiaino, pietrisco, pietra locale a giunto aperto;
 5. vengano rispettate le raccomandazioni disposte dalle linee Guida 4.4.6 “Manufatti rurali”;
 6. si dovrà rispettare la normativa vigente in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo,

7. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico delle aree oggetto d'intervento;
 8. ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della R.R. 26/2013 sia garantito un adeguato sistema di raccolta e recupero delle acque meteoriche delle aree esterne in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, compreso lastricati, e superfici impermeabilizzate relativamente al quale dovrà essere presentata istanza di autorizzazione secondo quanto disposto dal medesimo regolamento;
 9. le pavimentazioni carrabili o pedonali interne al lotto laddove possibile, siano realizzate con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto o ghiaino, ecc);
 10. sia rilasciata autorizzazione ai sensi del RR. 26/2011, inerente allo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici;
 11. in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;
 12. all'atto dell'adozione di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 11, comma 1 della L.R. 3/02.
 13. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale;
 14. gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
 15. le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP del 01/08/2016, nonché i verbali della conferenza dei servizi in data 25/06/2015 e in data 12/05/2016;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio SUAP:
- al PROPONENTE
 - all'autorità procedente
 - al Servizio Urbanistica Comunale;
 - ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL'ENTE;
- Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

05/08/2016

**Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Convertini**